



Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 31/03/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 37

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.3

OGGETTO: **Servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse. Applicazione agli Enti Bilaterali/Fondi/Casse già convenzionati del nuovo regime di cui allo schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023. Istruzioni contabili**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l'applicazione del nuovo regime di cui allo schema convenzionale adottato con la*

determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023 agli Enti Bilaterali/Fondi/Casse, già convenzionati con l'Istituto in forza del precedente schema convenzionale di cui alla determinazione presidenziale n. 13 del 18 gennaio 2013.

INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Modalità di riscossione. Compilazione del modello F24*
- 3. Misura del contributo*
- 4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens*
- 5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all'articolo 5, comma 3, dello schema di convenzione*
- 6. Fornitura dati*
- 7. Costi e fatturazione*
- 8. Clausola di salvaguardia*
- 9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione*
- 10. Istruzioni contabili*

1. Premessa

Con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023 (Allegato n. 1) è stato adottato il nuovo schema convenzionale per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse (di seguito, Ente o Enti).

Conseguentemente, è stato richiesto a tutti gli Enti già convenzionati di esprimere il proprio interesse a sottoscrivere il nuovo testo, comunicando, per gli Enti non interessati al rinnovo, la cessazione del servizio di riscossione al 31 dicembre 2024.

Diversamente, per gli Enti che hanno sottoscritto la convenzione (Allegato n. 2), il nuovo regime operativo è entrato in vigore a decorrere dal 3 febbraio 2026.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Ente, da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme dello schema di convenzione.

2. Modalità di riscossione. Compilazione del modello F24

L'Ente convenzionato affida all'INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento.

La riscossione dei contributi è effettuata dall'INPS, per conto dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS.

Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando lo specifico codice tributo già attribuito dall'Agenzia delle Entrate a ciascun Ente in occasione della sottoscrizione della precedente convenzione con l'Istituto e riportato nell'Allegato n. 2.

In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in argomento, devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale attribuita all'Ente di riferimento nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:

- nel campo "codice sede", il codice della Struttura INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS del datore di lavoro;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

L'Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall'INPS sul conto corrente indicato dall'Ente, secondo le modalità e le tempistiche descritte nel successivo paragrafo 5.

È escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l'intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in argomento.

3. Misura del contributo

La misura del contributo è stata comunicata all'INPS da parte dell'Ente, al quale compete ogni ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

L'Ente ha dichiarato all'atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all'Ente; inoltre, quest'ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo. La comunicazione deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it allegando la relativa documentazione.

4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all'interno del percorso **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, **<DatiParticolari>**, **<ConvBilat>**, **<Conv>**, secondo le seguenti indicazioni:

- a. in corrispondenza dell'elemento **<CodConv>** deve essere inserito il codice UniEmens riportato nell'Allegato n. 2 in relazione all'Ente di riferimento;
- b. in corrispondenza dell'elemento **<Importo>** deve essere inserito l'importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- c. l'elemento **<Importo>** contiene l'attributo **<Periodo>**, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato "AAAA-MM", a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.

5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all'articolo 5, comma 3, dello schema di convenzione

L'INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell'Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all'Ente e ai datori di lavoro interessati.

L'INPS corrisponde all'Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.

Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene di norma nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.

La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto dovuto dall'Ente all'Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7, lettere b) e d), all'esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.

In relazione a tale trattenuta effettuata dall'Istituto, la misura viene concretamente applicata secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024 con riferimento agli Enti per cui l'Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all'anno civile precedente.

In particolare, l'Istituto provvede a indicare all'Ente, tramite comunicazione resa disponibile all'interno dell'area riservata del servizio "Enti Bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori", disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, **entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare**, l'importo complessivo della trattenuta operata per l'anno 2026. Nel caso in cui non siano ancora disponibili i dati storici relativi all'anno 2025 vengono presi a riferimento i dati storici relativi all'anno precedente (2024), incrementandone il costo del 10%.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di contributo per l'Ente successivamente alla data di cessazione del servizio restano nella disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.

Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l'Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.

Le rimesse monetarie sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario intestato all'Ente, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all'Istituto, secondo le modalità telematiche dallo stesso indicate.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Ente conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultimo del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell'Ente nei confronti dell'INPS, che viene effettuata attraverso la procedura "Durc online". In caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva" o nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell'accertamento istruttorio, il

riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell'Istituto.

Si precisa che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie avvengano oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

6. Fornitura dati

I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all'articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.

L'accesso al sistema, al fine di operare il prelievo dei dati, è consentito agli operatori dell'Ente autorizzati, esclusivamente attraverso una delle seguenti tipologie di identità digitali: SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0 o CNS.

Laddove non ancora effettuate, le richieste di abilitazione devono essere inoltrate a mezzo PEC all'indirizzo dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it utilizzando l'apposito modulo, denominato "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici", disponibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell'INPS, che deve essere sottoscritto dall'operatore e dal legale rappresentante dell'Ente e trasmesso unitamente a una copia dei documenti di identità dei firmatari. Ai fini della compilazione del modulo è necessario indicare il codice tributo assegnato all'Ente.

Analogamente, al venire meno dei presupposti per l'accesso, si deve richiedere la revoca delle abilitazioni inoltrando la richiesta al medesimo indirizzo PEC.

Il sistema è accessibile utilizzando il citato servizio "Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori". Eventuali richieste di assistenza devono essere inoltrate alla casella istituzionale assistenza.entibilaterali@inps.it. Le modalità di fornitura e le specifiche tecniche-operative con cui i suddetti dati sono resi disponibili sono illustrate nell'Allegato Tecnico denominato "Tracciati File Enti Bilaterali", disponibile accedendo alla pagina del citato servizio.

7. Costi e fatturazione

Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l'Ente corrisponde all'Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:

- a) 7.200,00 euro *una tantum*, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
- b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
- c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati.

È altresì dovuto il rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base alla convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.

Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all'atto della stipula della convenzione.

Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla fatturazione del servizio da parte dell'Agenzia delle Entrate all'INPS, sono conguagliati con la percentuale del 2% trattenuta dall'Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio

dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale congruaggio non consenta di recuperare la somma dovuta, l'Istituto comunica all'Ente, tramite PEC, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo deve essere versato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all'INPS, contraddistinto dall'IBAN IT75A0100004306CS0000009601 - con la seguente causale: "denominazione Ente- costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa".

Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore dell'Ente nel periodo di riferimento.

L'Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi ricorrenti di gestione della convenzione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione annuale anche in funzione:

- del numero di Enti che sottoscriveranno la convenzione;
- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore di ogni singolo Ente;
- degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta gestione delle procedure.

A tale fine, l'Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività di controllo rese necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di convenzione, assumendo tali dati come elementi per l'eventuale rideterminazione dei costi suddetti.

L'eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione all'Ente, a seguito della quale quest'ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.

Si precisa che è a carico dell'Ente ogni altro onere inerente alla convenzione.

L'Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento eseguito dai creditori dell'Ente sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.

Si precisa che i rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l'Ente e i datori di lavoro interessati.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

L'istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione al ricorrere di una delle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 9 dello schema di convenzione.

Inoltre, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal comma 9 del medesimo articolo 9, l'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile.

La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio, laddove l'Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall'INPS, degli importi a debito residui relativi ai costi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere b) e d), dello schema di convenzione.

La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della convenzione nel caso in cui l'Ente sia sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della convenzione sono effettuate tramite PEC.

10. Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto dell'Ente, in forza della convenzione stipulata con l'INPS, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni a tutti gli Enti aderenti allo schema convenzionale in argomento, con esclusione del conto di debito per contributi da riversare agli Enti Bilaterali che trova specificazione per ciascun Ente come indicato nella variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga